

bunale civile al quale passa la competenza commerciale, sono Foggia, Sinigaglia, Foligno e Porto-Maurizio.

Ora, volete voi che noi mettiamo dei nuovi tribunali civili in queste città? Il parlare infatti di sezioni di tribunali equivale al parlare, *mutato nomine*, di tribunali nuovi.

Ora, sarebbe, fra l'altre cose, affatto estranea all'oggetto del presente disegno di legge, l'istituzione di tribunali civili.

D'altra parte poi io che pure ho la massima simpatia per la città di Foggia, penso che è un interesse veramente esiguo quello che per essa verrebbe leso. Imperocchè il tribunale di commercio di Foggia secondo l'ultima statistica giudiziaria che ho sott'occhio, rappresenta, come lavoro, una media di 153 sentenze all'anno, tre sentenze per settimana. E per tre cause alla settimana mi pare veramente eccessivo e iperbolico che si gridi alla rovina.

Se noi dobbiamo venire alla riforma giudiziaria colla quale, secondo che in precedenti progetti proponeasi, si dovrebbero abolire più di ottanta tribunali, e tribunali che non hanno soltanto affari commerciali, ma che hanno affari civili, commerciali e correzionali, che hanno, in altri termini, l'universalità della competenza, io vi domando se, creando simili precedenti ciò sarebbe possibile, vi domando se questa sarebbe una via dietro la quale noi potremmo fare anche le più modeste e limitate riforme. (*Benissimo! Bravissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Angeloni.

Angeloni. Non ho fatto alcuna proposta intorno all'argomento di cui ho parlato, ed a cui l'onorevole guardasigilli ha dato la sua risposta.

Ho solo richiamato l'attenzione del guardasigilli intorno agli interessi generali che potevano essere lesi in talune provincie; se egli crede, per la stessa tutela del servizio, di tenerne conto, gli sarei grato, e con me gli sarebbero riconoscenti anche le popolazioni di quelle provincie, specialmente di Capitanata, i cui interessi commerciali ed industriali si svolgono appunto nel suo centro di affari, il quale è Foggia: ma tengo a constatare soltanto che io non ho voluto fare dell'organismo di questa legge e dell'abolizione dei tribunali di commercio una questione, ma soltanto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro intorno a questi interessi, ed alla loro tutela.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 5 della Commissione, di cui testè fu data lettura.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato.*)

L'onorevole Basteris propone un articolo aggiuntivo che è il seguente:

“ È pure data facoltà al Governo di formare una graduatoria generale ed unica per tutto il Regno dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico Ministero secondo le norme stabilite dall'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario e dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1873, n. 2839. „

Onorevole Basteris, ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

Basteris. Onorevoli colleghi, la proposta, che mi onoro di sottoporre all'approvazione della Camera, è molto semplice, ma di una utilità così manifesta che io spero che l'onorevole guardasigilli e la Commissione saranno per farvi buon viso e che la Camera vorrà approvarla.

Senonchè prima di dire le ragioni che mi hanno mosso a presentarla, mi si consenta di rispondere in anticipazione ad una possibile obiezione.

Mi si potrebbe dire, anzi si dice: la vostra proposta può essere buona ed utile, ma è fuori di luogo: *non est hic locus*. Qui si tratta dell'abolizione dei tribunali di commercio; che ha a fare con essa una modificazione negli ordini giudiziari?

A dir vero, questa obiezione non ha valore, e non mi smuove.

Infatti, abolendo, come si propone e come desidero che si faccia, i tribunali di commercio, non tocchiamo forse gli ordinamenti giudiziari? Non è un intero capitolo della legge giudiziaria che noi strappiamo? E non diamo facoltà al ministro guardasigilli di modificare la pianta organica del personale?

Noi aboliamo dieci od undici articoli della legge organica giudiziaria; forse la logica si ribella a che invece di undici ne siano aboliti dodici? (*Conversioni*).

Vengo all'argomento. La legge giudiziaria stabilisce che la magistratura giudicante ed il Pubblico Ministero formino due carriere distinte e parallele. Questo è il principio generale; ma, a lato del principio generale sorge l'eccezione, ed è questa; che i funzionari del Pubblico Ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante per ragioni di pubblico servizio.

Il ministro guardasigilli sa meglio di ogni altro che questo sistema non è stato, e non è scevro di inconvenienti. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio!

Basteris. Non parlo degli inconvenienti che possono nascere dall'abuso dell'eccezione. Penso che abusi non vi siano stati: certo non furono abusi